

## **Lavoro e previdenza oggi n. 1-2/2019**

**Maria Cristina Cataudella**

### **La somministrazione di lavoro dopo il c.d. decreto dignità**

Il saggio analizza, in chiave critica, la disciplina della somministrazione di manodopera, recentemente riformata dal c.d. decreto dignità (D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv. con L.n. 96 del 2018), al fine di “promuovere” il ricorso all’istituto e contrastare pratiche abusive datoriali. In particolare, viene posta l’attenzione su quelle disposizioni che estendono la disciplina del contratto a tempo determinato al contratto di lavoro a termine tra agenzia di somministrazione e lavoratore.

The essay analyzes, in a critical key, the discipline of the supply of manpower, recently reformed by the so-called dignity decree (Legislative Decree 12 July 2018, no. 87, conv. with Law no. 96 of 2018), in order to "promote" the use of the institution and combat abusive employer practices. In particular, attention is paid to those provisions that extend the discipline of the fixed-term contract to the fixed-term employment contract between the administration agency and the worker.

**Nicola De Marinis**

### **Il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo al vaglio della Corte costituzionale. Back to the future**

Abstract:

l’Autore analizza la pronuncia n.194/2018 della Corte costituzionale, con cui il Giudice delle Leggi censura l’art. 3, co. 1, D.Lgs. n. 23/2015 (attuativo del c.d. Jobs Act), in relazione al meccanismo di quantificazione del risarcimento dovuto al lavoratore illegittimamente licenziato, ancorato esclusivamente all’anzianità di servizio del dipendente.

the Author analyzes the Constitutional Court sentence no. 194/2018, with which the Judge of the Laws censures art. 3, co. 1, Legislative Decree no. 23/2015 (implementing the so-called Jobs Act), in relation to the mechanism for quantifying the compensation due to the unlawfully dismissed worker, anchored exclusively to the length of service of the employee.

**Pasquale Passalacqua**

### **La nuova stagione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dopo il decreto dignità**

Il saggio ricostruisce la novellata disciplina del contratto a tempo determinato, conseguente alle modifiche introdotte dal c.d. decreto dignità. Nelle intenzioni del legislatore del 2018, una più stringente regolamentazione dell'istituto, avrebbe dovuto indurre il datore di lavoro a "trasformare" il rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, la duplice natura causale-acausale dell'istituto, unitamente al mutato assetto economico – in cui le imprese sono "a tempo determinato" – rischierebbero di minare la stabilità dell'occupazione.

The essay reconstructs the new discipline of the fixed-term contract, consequent to the changes introduced by the so-called dignity decree. In the intentions of the 2018 legislator, a stricter regulation of the institute should have induced the employer to "transform" the term relationship into a permanent contract. However, the dual causal-acausal nature of the institution, together with the changed economic structure - in which companies are "temporary" - would risk undermining the stability of employment.

### **Martina Bassotti**

#### **Licenziamento intimato oltre il termine previsto dal contratto collettivo per irrogare il provvedimento disciplinare: se le giustificazioni si ritengono accolte, il fatto contestato non sussiste**

l'Autrice commenta un'interessante sentenza di legittimità, in cui la Suprema Corte qualifica il licenziamento intimato in violazione della disciplina collettiva sul procedimento disciplinare, non come inefficace, per il mancato rispetto di un termine procedurale, bensì come illegittimo, per l'insussistenza del fatto contestato, con conseguente applicazione del più incisivo rimedio in forma specifica contemplato dall'art. 18, co.4, Stat. Lav.

The Author comments on an interesting ruling of legitimacy, in which the Supreme Court qualifies the dismissal ordered in violation of the collective discipline on the disciplinary procedure, not as ineffective, due to the failure to comply with a procedural deadline, but as illegitimate, due to the non-existence of the disputed fact, with consequent application of the more effective remedy in a specific form contemplated by art. 18, paragraph 4, Stat. Lav.

### **Dario Conte**

#### **Sull'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps degli avvocati esercenti attività libero professionale iscritti all'albo ma esclusi da tutela previdenziale nella Cassa Forense**

Con la sentenza n. 32167/2018, la Cassazione ha vagliato, per la prima volta, la questione inerente la sussistenza o meno dell'obbligo di iscriversi e contribuire alla Gestione Separata dell'Inps, da parte degli avvocati esonerati dall'assicurazione IVS presso la Cassa Forense, pronunciandosi in senso affermativo. In particolare, la pronuncia in commento presenta dei tratti di similarità con la questione già sorta in passato, riguardo alle regole che esentavano e/o escludevano gli ingegneri e gli architetti dall'assicurazione presso l'Inarcassa.

With sentence no. 32167/2018, the Supreme Court has examined, for the first time, the question concerning the existence or not of the obligation to register and contribute to the Separate Management of INPS, by lawyers exempted from IVS insurance at the Cassa Forense, pronouncing in the affirmative. In particular, the ruling in question presents traits of similarity with the question already arisen in the past, regarding the rules that exempted and / or excluded engineers and architects from insurance at the Inarcassa.

### **Francesca Giacomini**

#### **Il licenziamento è nullo se è intimato entro l'anno dall'unione civile**

L'Autrice commenta una pronuncia del Tribunale di Ancona, in cui per l'effetto delle implicazioni lavoristiche conseguenti all'introduzione della c.d. Legge Cirinnà (L.n. 76/2016), l'ipotesi del licenziamento intimato entro l'anno dalla celebrazione dell'unione civile, comporta, come per la differente fattispecie del matrimonio, la nullità del provvedimento espulsivo.

The Author comments sentence of the court of Ancona, in which due to the effect of the labor implications resulting from the introduction of the so-called Cirinnà Law (Law no. 76/2016), the hypothesis of dismissal notified within the year from the celebration of the civil union, involves, as for the different case of marriage, the nullity of the expulsive measure.

### **Paolo Iervolino**

#### **Incertezze giurisprudenziali sul licenziamento collettivo**

L'autore analizza la disciplina sui licenziamenti collettivi attraverso l'analisi comparata di tre differenti pronunce sul medesimo caso, evidenziando come la legge n. 223/1991 non venga sempre interpretata in modo coerente, nonostante i cambiamenti apportati dal Jobs Act in caso di illegittimità dei recessi.

The author analyzes the collective redundancies discipline through the comparative analysis of three different rulings about the same case, highlighting how Law no.

223/1991 is not always interpreted in a coherent way, despite the changes made by the Jobs Act in case of illegitimacy of the withdrawals.

### **Marta Magliulo**

#### **Licenziamento per g.m.o.: il controllo giudiziale sui criteri di scelta e sull'obbligo di repêchage**

L'Autore, muovendo da una sentenza della Corte d'Appello di Roma, analizza i requisiti di legittimità del licenziamento per motivo oggettivo, individuati dagli interpreti quale argine al potere espulsivo del datore di lavoro. In particolare, il contributo si focalizza sui criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, necessari qualora quest'ultimi ricoprano posizioni fungibili, e sull'onere del ripescaggio in capo al datore di lavoro.

The Author, starting from a sentence of the Court of Appeal of Rome, analyzes the legitimacy requirements of dismissal for objective reasons, identified by the interpreters as a barrier to the expulsive power of the employer. In particular, the contribution focuses on the criteria for choosing the workers to be fired, necessary if they hold fungible positions, and on the burden of repêchage on the employer.

### **Sergio Testa**

#### **La carica di amministratore unico è compatibile con qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.**

Con la sentenza n. 2618/2018, la Corte d'Appello di Roma ha qualificato, in termini di lavoro subordinato, il rapporto intercorso tra un soggetto formalmente assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa - nonché investito della carica di amministratore unico di società - e l'imprenditore, in quanto non sussiste incompatibilità tra l'assunzione della carica di amministratore unico e la qualifica di lavoratore subordinato, ex art. 2094 c.c.

With sentence no. 2618/2018, the Court of Appeal of Rome qualified, in terms of subordinate work, the relationship between a person formally hired under coordinated and continuous collaboration contracts - as well as holding the position of sole director of the company - and the entrepreneur, as there is no incompatibility between the assumption of the position of sole director and the status of subordinate worker, pursuant to art. 2094 of the Italian Civil Code.